

Modalità per il controllo degli ungulati ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

**Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)**

1. Il presente documento disciplina le modalità di intervento per il controllo delle popolazioni di ungulati selvatici (di seguito "ungulati") nel territorio della Liguria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*), con esclusione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*) e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (*Riordino delle aree protette*), per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 comma 3 della l.r. 29/1994.
2. Il controllo delle popolazioni di ungulati, finalizzato a prevenire e a limitare i danni e i disagi causati dalla presenza invasiva di tali specie, è perseguito attraverso azioni esercitate con metodi ecologici (attività di "controllo indiretto"), che si basano sul ricorso a fattori limitanti, miranti ad evitare, attraverso modalità incruente, che gli animali entrino in contatto con le coltivazioni e con gli ambienti antropizzati, ed attraverso l'attuazione di apposite attività di "controllo diretto", comportanti la rimozione, anche mediante abbattimento, di esemplari delle specie interessate.
3. Il controllo delle popolazioni di ungulati è attuato dalla Regione Liguria con la collaborazione operativa degli *Ambiti Territoriali di Caccia* (di seguito denominati ATC) e *Comprensori Alpini* (di seguito denominati CA).
4. Gli interventi di controllo diretto degli ungulati, non costituendo una forma di caccia, possono essere attuati in tempi, modalità ed orari diversi da quelli ordinariamente consentiti dalla normativa venatoria e devono essere effettuati preferibilmente mediante forme selettive di controllo diretto. Tali interventi possono essere effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21 comma 1 lettera e) della legge 157/1992.
5. Ogni intervento di controllo degli ungulati deve essere eseguito secondo modalità idonee a tutelare l'incolumità degli operatori e di soggetti terzi, nonché a limitare al massimo lo stress e la sofferenza procurata agli animali oggetto delle operazioni di controllo.

**Articolo 2
(Controllo indiretto)**

1. La riduzione dei danni e dei conflitti generati dalla presenza degli ungulati deve essere perseguita attraverso la programmazione sinergica e coordinata degli interventi di controllo diretto ed indiretto come previsto, per quanto riguarda il cinghiale, nelle *Linee guida per la gestione del cinghiale* dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato ISPRA). Sono considerati prioritari i seguenti metodi di controllo indiretto:
 - a) approntamento di difese passive (recinzioni elettrificate o meccaniche, sistemi dissuasivi) per la protezione delle colture. Gli ATC e i CA, assieme alle Organizzazioni professionali agricole, sono tenuti a sviluppare interventi e iniziative volte a mitigare i rischi per le produzioni agricole: a tal fine potranno essere previste la fornitura in comodato d'uso, dietro cauzione, di recinzioni elettrificate agli agricoltori, l'assistenza tecnica specialistica per tali sistemi, o specifici contributi a proprietari o conduttori di fondi agricoli per l'apprestamento delle opere di prevenzione.
 - b) assunzione da parte delle competenti autorità comunali di altri provvedimenti volti a limitare la presenza degli ungulati (es. pulizia dei terreni da vegetazione infestante).
 - c) effettuazione, nei casi di effettiva utilità, di battute di allontanamento dei cinghiali con l'impiego di cani esclusivamente nelle aree limitrofe ai coltivi, alle vie di comunicazione ed alle abitazioni, e comunque in aree non incluse in Oasi, Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.), Valichi montani e negli altri istituti di protezione della fauna selvatica di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*), e in aree non incluse nei siti della rete Natura 2000 (*Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale*) di cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla*

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). Le battute di allontanamento, effettuabili previa disposizione regionale, non sono di norma consentite nel periodo tra il 30 aprile e il 15 luglio, al fine di limitare l'impatto ambientale nei confronti di altre specie.

Articolo 3 (Piani di abbattimento)

1. La Regione, con decreto del Dirigente, predispone ed approva piani di abbattimento (annuali o pluriennali), da realizzarsi, previo parere dell'ISPRA, anche nel periodo di divieto venatorio e all'interno di ambiti protetti ai fini venatori.
2. Il piano di abbattimento, alla cui attuazione sono preposti gli agenti del *Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale*, è realizzato avvalendosi di:
 - a) proprietari o conduttori dei fondi agricoli, asserviti ad impresa agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, sui quali si attuano gli interventi di controllo, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, previa autorizzazione regionale;
 - b) guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
 - c) guardie venatorie volontarie di cui all'art. 48 comma 2 della l.r. 29/1994, munite di licenza per l'esercizio venatorio e formate ai sensi di quanto stabilito all'articolo 10;
3. La Regione, con la collaborazione degli ATC e dei CA, verifica i risultati delle attività di controllo per valutare il conseguimento degli obiettivi prefissati, anche al fine di individuare gli eventuali correttivi necessari.

Articolo 4 (Attività di controllo in ambito urbano)

1. Gli interventi di controllo degli ungulati in aree urbane, nelle quali la presenza di tali specie può arrecare pericoli per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, sono attuati sulla scorta di apposita ordinanza sindacale o prefettizia adottata ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della l.r. 29/1994 e sono svolti con la partecipazione ed il coordinamento degli agenti del *Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale* che possono avvalersi del supporto delle guardie comunali o di altri agenti di P.S.

Articolo 5 (Attività di controllo in autodifesa dei fondi agricoli)

1. I piani di abbattimento di cui all'articolo 3 prevedono l'attività di controllo degli ungulati in autodifesa dei fondi agricoli. Tali interventi sono autorizzati dalla Regione su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 lettera a), nei fondi condotti da imprenditori agricoli (Partita IVA e iscrizione CCIAA) o imprenditori agricoli professionali (Partita IVA, iscrizione CCIAA e posizione INPS).
2. La sussistenza delle condizioni oggettive per l'esercizio dell'autodifesa viene verificata dalla Regione, sentito l'ATC o il CA territorialmente competente che si esprime entro 15 giorni.
3. Le attività di controllo in autodifesa possono essere condotte esclusivamente sui fondi in attualità di coltivazione, ove non siano in corso di svolgimento altri interventi di controllo. Al fine di garantire la sicurezza delle operazioni di controllo, i soggetti destinatari dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare l'avvio dell'attività con un preavviso di almeno 24 ore al *Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale* o all'ATC/CA territorialmente competente, che tiene nota della comunicazione e ne dà immediata notizia all'autorità regionale competente.
4. Per ogni intervento svolto, entro i due giorni successivi, il soggetto autorizzato invia la *scheda di controllo* (definita dalla Regione) al *Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale* o all'ATC/CA territorialmente competente, che la inoltra alla struttura suddetta.
5. L'eventuale ricorso a pasture può essere eccezionalmente autorizzato dalla Regione, esclusivamente

per motivi di sicurezza.

Articolo 6 **(Organizzazione degli interventi)**

1. L'organizzazione degli interventi è di competenza del *Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale* secondo quanto stabilito dalle presenti *Modalità*.
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 4, comma 1, gli ATC e i CA forniscono ogni utile supporto operativo all'organizzazione degli interventi, programmati sulla base dei piani di abbattimento di cui all'articolo 3, con priorità per le richieste pervenute per danni alle colture o per situazioni di disagio alla cittadinanza, anche a fronte di segnalazione di Sindaci, associazioni di categoria, coltivatori o privati cittadini.
2. Ogni intervento che preveda spari in zone, periodi o orari di divieto per l'esercizio dell'attività venatoria, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, lettere a) e c), deve essere dagli stessi comunicato con preavviso di almeno 6 ore ai locali comandi dei Carabinieri, dei Carabinieri Forestali ove presenti, o della Polizia di Stato, e al Comune, indicando localizzazione, orario, motivazione e modalità di intervento, nominativo del responsabile in loco e relativo numero telefonico al quale il medesimo deve rendersi reperibile.

Articolo 7 **(Metodi d'intervento)**

1. Gli interventi di controllo degli ungulati possono essere eseguiti con uno dei seguenti metodi:
 - a) tiro all'aspetto da postazione fissa, preferibilmente con carabina dotata di ottica di precisione;
 - b) tiro con carabina dotata di ottica di precisione alla cerca;
 - c) girata, esclusivamente per il cinghiale;
 - d) catture tramite recinti o gabbie-trappola mobili, con le modalità di cui al successivo art. 8, esclusivamente per il cinghiale;
 - e) braccata, esclusivamente per il cinghiale;
2. L'utilizzo dei metodi di cui al comma precedente nelle aree a divieto di caccia, in particolare nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nonché nei siti della rete Natura 2000, è soggetto alle limitazioni previste dal *Piano faunistico-venatorio* per il territorio di riferimento.
3. In corrispondenza dei punti di maggiore passaggio (strade, sentieri e mulattiere) per l'accesso all'area in cui si effettua l'intervento di controllo con uno dei metodi di cui al comma 1, lettere c), e), devono essere posizionate, prima dell'inizio dell'intervento stesso, apposite tabelle da rimuoversi al termine dell'intervento. L'operatività dei dispositivi di cui al comma 1 lettera d) deve essere segnalata mediante apposita segnaletica definita dalla Regione.
4. Al fine di limitarne l'impatto ambientale, il controllo con il sistema della braccata è di norma da evitare nel periodo tra il 30 aprile e il 15 luglio.
5. In caso di capi feriti nel corso delle attività di controllo, è obbligatorio tentarne il recupero con le modalità di cui all'articolo 35 comma 9 della l.r. n. 29/1994. Le operazioni di recupero degli ungulati feriti si possono effettuare soltanto nelle ore diurne.

Articolo 8 **(Modalità per l'impiego di impianti di cattura)**

1. L'uso di impianti di cattura fissi (recinti) è autorizzato dalla Regione, sentiti gli ATC e CA territorialmente competenti, previa richiesta su apposito modulo predisposto dalla Regione.
2. L'uso di impianti di cattura mobili (gabbie-trappola) è disposto dalla Regione e comunicato agli ATC e CA territorialmente competenti. Le gabbie-trappola di proprietà della Regione sono affidate in custodia ai proprietari o ai conduttori dei fondi mediante la sottoscrizione di apposito verbale, contenente le istruzioni operative e gli adempimenti da effettuare. L'installazione della gabbia-

trappola è effettuata sotto il coordinamento degli agenti del *Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale*; questi possono incaricare, per le operazioni di gestione ordinaria della stessa (pasturazione, attivazione e disattivazione quotidiane o periodiche), i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), nonché i soggetti cui l'attrezzatura è affidata.

3. L'abbattimento degli ungulati all'interno degli impianti di cattura è consentito:
 - a) agli agenti del *Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale* e agli agenti di pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), ai quali è consentito l'utilizzo dell'arma corta con munizionamento non incamiciato;
 - b) ai soggetti di cui all'articolo 3, lettere a), c), secondo le disposizioni impartite dagli agenti del *Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale*.

Articolo 9

(Corsi di formazione per il controllo degli ungulati per guardie venatorie volontarie, di cui all'art. 36, comma, 2, lett. b) l.r. 29/1994)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di controllo degli ungulati, come previsto all'art. 2 comma 3 bis della l.r. 4/2014, le guardie venatorie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) l.r. 29/1994, sono tenute alla frequenza di un corso abilitativo sull'organizzazione e gestione collettiva delle attività di controllo agli ungulati, della durata minima di 3 ore, che tratti le seguenti tematiche:
 - a) gestione delle attività di controllo;
 - b) sicurezza operativa;
 - c) principali norme di comportamento e ruolo rivestito dagli operatori durante gli interventi;
 - d) normativa sul controllo della fauna selvatica;
2. Sono considerati equipollenti i titoli abilitativi conseguiti a seguito di corsi già riconosciuti dalla Regione, dalle Province e dagli Enti Parco.

Articolo 10

(Obblighi dei soggetti abilitati all'attuazione degli interventi di controllo degli ungulati)

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) sono tenuti a:
 - a) osservare le disposizioni impartite dalla Regione per lo svolgimento degli interventi di controllo effettuati con i metodi di cui all'articolo 7;
 - b) provvedere alla compilazione della *scheda di controllo*;
 - c) indossare, durante lo svolgimento degli interventi di controllo, un giubbotto o gilet ad alta visibilità;
 - d) collaborare alla raccolta dei dati biometrici dei capi abbattuti, quando previsti, al prelievo dei reperti anatomici da analizzare nonché al trattamento delle spoglie dell'ungulato;
 - f) partecipare agli incontri di aggiornamento previsti dalla Regione;
 - g) essere dotati di copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile verso terzi operante per le attività di abbattimento e cattura della fauna selvatica.

Articolo 11

(Destinazione dei capi abbattuti e trattamento delle carcasse)

1. I capi abbattuti nel corso delle azioni di controllo restano a disposizione e a carico dei soggetti che hanno coordinato o effettuato l'abbattimento, che li possono destinare, in tutto o in parte:
 - a) al proprietario o conduttore del fondo;
 - b) agli eventuali volontari coinvolti nelle attività di supporto dagli agenti del *Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale*;
 - c) ai Centri di lavorazione delle carni di selvaggina;
 - d) agli Enti, Istituti o altre strutture assistenziali;
 - e) allo smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12
(Violazioni)

1. L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta la sospensione dalla partecipazione alle attività di controllo per un periodo minimo di 3 mesi.
2. Per ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 10 da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 lettera a), è disposta la revoca dell'autorizzazione.
3. Per ogni violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 lettera c), è disposta la revoca dell'abilitazione di cui all'articolo 9.
4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati con decreto del dirigente regionale competente.